



**Liceo Scientifico Statale
'Andrea Genoino'**

*Via Ernesto Di Marino, 12 Cava de' Tirreni (SA)
Tel. e Fax 089-464459*



***REGOLAMENTO D' ISTITUTO
RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2
A.S. 2020- 2021***



"Chi fa il bene ad un altro fa il bene anche a se stesso"


(Seneca)

Rev. 0


Delibera del Consiglio d'Istituto n. 2 del 07/09/2020

**Liceo Scientifico Statale
'Andrea Genoino'**

**Via Ernesto Di Marino, 12 Cava de' Tirreni (SA)
Tel. e Fax 089-464459**



**REGOLAMENTO D'ISTITUTO
RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2
A.S. 2020- 2021**



"Chi fa il bene ad un altro fa il bene anche a se stesso"

(Seneca)

Rev. 0

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 2 del 07/09/2020



LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. Genoino"

Via E. Di Marino 12 – Tel. e Fax 089464459

Autonomia 26 – <https://www.agenoinoliceoscientifico.gov.it/>

e-mail: saps09000c@istruzione.it

84013 CAVA DE' TIRRENI (SA)



Cod.Fiscale: 80023570650 - Cod. Scol.: SAPS09000C - 52° Distretto Scolastico

PER LE FAMIGLIE

REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2

(Delibera del Consiglio d'Istituto n. 2 del 07 settembre 2020)

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, *Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, *Regolamento dell'autonomia scolastica*;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, *Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, *Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*;
- VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTA** la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- VISTI** il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
- VISTO** il documento "*Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico*", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
- VISTO** il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, *Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021* (Piano scuola 2020/2021);
- VISTA** l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
- VISTO** il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, *Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata*, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
- VISTA** la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, *Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 70 del 08 settembre 2020 con la quale è stato procrastinato l'inizio delle attività didattiche per le istituzioni scolastiche statali e paritarie dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado della Campania per l'anno scolastico 2020/2021;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;

VISTO il Protocollo di Sicurezza condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell'Istituto, Prot. n. 0006355 del 25/08/2020;

VISTO il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;

VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;

VISTO il documento "Proposte operative per i dirigenti scolastici", del Politecnico di Torino;

VISTO il Rapporto ISS COVID 19 – n. 58/2020 **Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia**

VISTO il DPCM del 7 settembre 2020

VISTA l'ordinanza della Regione Campania n. 70 emessa l'8 settembre 2020 contenente *Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Misure di prevenzione dei contagi in vista dell'avvio dell'anno scolastico.*

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

CONSIDERATO il documento "*Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche*", **INAIL 2020**;

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del Consiglio di Istituto n. 790 del 25/02/2019 e aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto n. 835 del 28/11/2019;

CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche,

DELIBERA

l'approvazione del presente **Regolamento** recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l'anno scolastico 2020/2021.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente Scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

3. Il presente Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

5. Per quanto concerne le sanzioni disciplinari si rinvia ai Regolamenti *ad hoc* già in vigore (Regolamento d'Istituto, Regolamento DAD) nonché alle normative vigenti.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente dà informazione a tutti i membri della comunità scolastica del presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. A tal fine il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della Scuola.

2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di Prevenzione e Protezione nella figura del suo Responsabile, qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari, reali e concreti.

3. Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché:

- a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione quotidiana dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
- b) sottopongono a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre;
- c) garantiscano, in collaborazione con i docenti, l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;

- d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti.

Art. 3 – Premessa: chiarimenti terminologici

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

- a) per “**pulizia**” si intende l'insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di qualsiasi natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico...) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie, macchinario ecc. La **pulizia** si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche eventualmente con acqua e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia è un'operazione preliminare e si perfeziona ed è indispensabile ai fini delle successive fasi di sanificazione e disinfezione;
- b) per “**sanificazione**” si intende un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente contaminante che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua avvalendosi di prodotti chimici detergenti (detersione) quali soluzioni di sodio ipoclorito (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi, per riportare il carico microbico entro standard di igiene accettabili ed ottimali che dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti interessati. La sanificazione deve comunque essere preceduta dalla pulizia;
- c) il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite **droplet**, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che nel raggio di circa un metro possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I **droplet** possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;
- d) possono essere **sintomi** riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;
- e) per “**contatto stretto** con un caso di COVID-19” si intende una persona che è venuta a contatto con un'altra persona affetta da COVID-19 da due giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire:
 - tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
 - restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a due metri anche indossando la mascherina;
 - restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l'uso di mascherine;

- viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione.
- f) per “**quarantena**” si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è stata fissata a 14 giorni; (potrebbe essere portata a 10)
- g) per “**isolamento fiduciario**” si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette. Per il SARS-CoV-2 anche l’isolamento fiduciario dura 14 giorni. Se il soggetto diventa sintomatico, si prolunga fino alla scomparsa dei sintomi, per poi procedere con i tamponi.

Art. 4 - Regole generali

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:

- a) indossare la **mascherina chirurgica**, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati;
- b) mantenere la **distanza fisica interpersonale** di almeno un metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- c) **disinfettare periodicamente le mani** con gel igienizzante (con i *dispenser* presenti negli spazi comuni e nelle aule), o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione Mondiale della Sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

2. *omissis*

3. *omissis*

4. *omissis*

Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della Scuola

1. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero Verde regionale 800909699.

2. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

3. L’ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della Scuola

(saps09000c@istruzione.it) della certificazione che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza.

4. È istituito e tenuto presso la *reception* della sede dell'Istituto un **Registro degli accessi** agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.

5. **L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori** è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, **previa prenotazione e calendarizzazione**, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente e alla **sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da portare già compilata (reperibile sul sito della scuola) oppure da sottoscrivere nell'atrio antistante l'ingresso principale della scuola (ove, eventualmente, si potrà misurare la temperatura corporea) che attesti:**

- di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
- di non avere familiari o conviventi positivi al COVID-19;
- di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.

6. Si procederà in ogni caso al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

7. È comunque obbligatorio:

- rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
- utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

8. *omissis*

Art. 6 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, **l'intera comunità scolastica** è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità in qualità di persone che transitano verso l'ultima fase dell'adolescenza ed entrano nel mondo delle

responsabilità definite persino nel Codice Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.

2. **Le studentesse e gli studenti** devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La Scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, oltre che obbligatoriamente all'ingresso a scuola.

3. **Le famiglie** delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità (da firmare e consegnare alla Scuola), e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare. In particolare, si richiede la collaborazione dei genitori a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali *cluster* di assenze nella stessa classe (Rapporto ISS COVID 19 – n. 58/2020).

4. Per tutto l'anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente Scolastico o dell'insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgeranno regolarmente in videoconferenza:

- a) (nelle ore e nei giorni di ricevimento indicati sul sito e sul registro di classe) su richiesta dei genitori, da inoltrarsi attraverso l'apposita funzione del registro Spaggiari, al docente
- b) Su richiesta del docente ai genitori qualora ravvisi l'esigenza di informare i genitori di eventi/attività o per qualsiasi notizia relativa al processo didattico/ formativo dell'alunno
- c) Nel caso di un malfunzionamento o una ritardata attivazione della piattaforma Spaggiari, si potrà utilizzare – in deroga e previa autorizzazione del D.S. – la piattaforma *G-Suite*, alla quale il genitore accederà attraverso le credenziali del figlio o della figlia discente.
- d) L'incontro scuola-famiglia indicato nel piano delle attività (sospeso in presenza, per le norme di contenimento Covid) sarà attivato dai docenti delle discipline nelle quali gli alunni presentano un debito (voto inferiore al 5) in video-conferenza, o dal coordinatore di classe, al fine di effettuare un colloquio a distanza con i genitori dell'alunno per informarlo delle problematiche evidenziate e delle strategie opportune per il recupero; i suddetti genitori, utilizzando le credenziali del figlio/figlia, si collegheranno attraverso la piattaforma *G-Suite* con i singoli docenti che hanno segnalato le problematiche didattico-disciplinari per le opportune misure sinergiche da mettere in campo.

5. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di Prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando **l'obbligo per la famiglia** stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.

Art. 7 - Suddivisione dell'edificio scolastico in settori e transiti durante le attività didattiche

1. L'edificio scolastico dell'Istituto è ubicato in via E. Di Marino 12 – Cava de' Tirreni. A ciascuna classe è assegnata un'aula didattica su determina del Dirigente Scolastico in uno dei sei settori in cui è articolata la struttura. L'edificio scolastico è suddiviso in **SEI settori** (PIANO TERRA ala est indicato con l'acronimo **PTE**, PIANO TERRA ala ovest indicato con l'acronimo **PTO**; PIANO PRIMO ala est indicato con l'acronimo **P1E**, PIANO PRIMO ala ovest indicato con l'acronimo **P1O**; PIANO SECONDO ala est indicato con l'acronimo **P2E**, PIANO SECONDO ala ovest indicato con l'acronimo **P2O**) che comprendono un numero variabile di aule didattiche, al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| PIANO TERRA ala est PTE | PIANO TERRA ala ovest PTO |
| PIANO PRIMO ala est P1E | PIANO PRIMO ala ovest P1O |
| PIANO SECONDO ala est P2E | PIANO SECONDO ala ovest P2O |

2. A ciascun settore sono assegnati dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali le studentesse, gli studenti delle rispettive classi **devono** transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita. Si raccomanda di seguire scrupolosamente e tassativamente tale indicazione al fine di evitare pericolosi assembramenti.

3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso l'ingresso del personale (lato destro dell'ingresso principale verso l'orologio marcatempo). Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.

4. Alle studentesse e agli studenti è fatto **rigoroso divieto di transitare** dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe **verso altri settori** per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e sempre indossando la mascherina, nei seguenti luoghi:

- in uno dei laboratori didattici della Scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe **solo se accompagnati dall'insegnante**;
- negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell'edificio scolastico comunque autorizzati dal docente presente in classe, dal D.S o da uno dei suoi collaboratori.

5. Le studentesse e gli studenti durante gli intervalli **restano in aula al loro posto**.

Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici scolastici è di norma consentito dalle ore 8:00 e le lezioni avranno inizio alle ore 8:15. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della prima campana di ingresso, rispettando **scrupolosamente** il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all'interno delle pertinenze della Scuola, in particolare il cortile i parcheggi interni, sia negli spazi antistanti.

2. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici e neppure **negli spazi comuni all'interno della struttura scolastica**.

3. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza come stabilito dal Regolamento. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (accoglienza), ovvero alle ore 7:55.

4. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento fisico. Gli alunni usciranno alle ore 13:05 o alle ore 13:55. Non si ritiene necessario effettuare un'uscita scaglionata in quanto già l'uscita è diversa per le classi del biennio e del triennio, inoltre l'uscita avverrà sotto la diretta sorveglianza del docente in servizio a quell'ora, che è tenuto ad assicurarla per tutta la durata delle operazioni.

Art. 9 – Uso dei parcheggi interni dell'edificio scolastico

1. L'accesso alle automobili, esclusivamente del personale interno e per gli studenti esclusivamente dei ciclomotori, nel parcheggio interno della sede dell'Istituto è consentito dalle ore 7:30 alle ore 7:55 e dalle 8:40 in poi (fatta eccezione per le attività di carico e scarico merci) per favorire le operazioni di ingresso delle studentesse e degli studenti in piena sicurezza.

2. L'uscita delle automobili e dei ciclomotori dal parcheggio interno dalla fine delle ore di lezione è consentita solo **dopo** che le studentesse e gli studenti hanno lasciato le pertinenze dell'Istituto.

3. Come sopra già accennato l'uso del parcheggio interno, per ragioni di sicurezza e per limitata capacità di posti, è riservato esclusivamente al personale docente e non docente (personale di Segreteria e ATA), pertanto non è consentito agli studenti di parcheggiare l'auto propria nel parcheggio della Scuola. Si precisa che è, inoltre, in corso di espletamento una richiesta- avanzata e deliberata in seno al Collegio dei Docenti e deliberata successivamente dal Consiglio d'Istituto nella riunione del 7 settembre 2020 – indirizzata al Comune di Cava de' Tirreni e alla Società che gestisce i parcheggi della cittadina metelliana affinché venga riservata – **a titolo gratuito** e in ragione delle sopraggiunte necessità legate all'emergenza Covid – una zona del parcheggio ASL a beneficio degli studenti e del personale del Liceo “*Andrea Genoino*”.

Art. 10 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

omissis

Art. 11 - Accesso ai servizi igienici

omissis

Art. 12 - Accesso ai distributori automatici di alimenti

1. L'accesso ai distributori automatici di alimenti da parte delle studentesse e degli studenti è momentaneamente sospeso.

Art. 13 - Riunioni ed assemblee

1. *omissis*

2. *omissis*

3. *omissis*

4. *omissis*

5. Per quanto concerne l'elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe si sta valutando quale sia l'opzione *on line*, necessariamente scelta per evitare assembramenti, che assicuri l'integrità dell'espressione del voto secondo le normative vigenti. Per quanto riguarda l'Assemblea d'Istituto degli alunni essa si svolgerà secondo la seguente modalità: i rappresentanti d'Istituto si collegano da scuola con tutti gli alunni che, restando a casa, saranno in collegamento online. Si precisa che, per ragioni legate al recupero orario, l'Assemblea degli studenti dovrà, necessariamente ed esclusivamente, svolgersi di sabato.

Art. 14 - Precauzioni igieniche personali

1. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici e negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante. Sarà cura del personale ATA controllare più volte durante la giornata che i dispenser siano costantemente forniti di gel igienizzante, ripristinandone il contenuto se il livello del dispenser scende al di sotto del 30%.

2. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a Scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.

3. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a Scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a Scuola.

Art. 15 - Pulizia e sanificazione della Scuola

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione *giornaliera* dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

2. Negli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione attraverso una ditta esterna specializzata. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) all'1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi *touch* e *mouse* è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 70%.

4. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettate dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata o quanto meno nel cambio della propria postazione, con i detergenti *spray* disponibili accanto alle postazioni.

5. Le tastiere e i *mouse* dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione. Si invitano i docenti a disinfettare le tastiere e i *mouse* dei computer al termine della propria lezione nelle classi assegnate, utilizzando un flaconcino ricaricabile di soluzione disinfettante (attingendo dalle scorte custodite, per ragioni di sicurezza, dal personale ATA) Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione dai collaboratori scolastici; tuttavia sarà difficile che ad ogni cambio di classe tutti gli attrezzi utilizzati possano essere adeguatamente sanificati, per cui si suggerisce la collaborazione degli alunni che dopo aver utilizzato un attrezzo in palestra lo puliscano utilizzando il gel presente in ogni spazio della scuola e/o la soluzione alcoolica sanificante in possesso di ogni docente, su dotazione della scuola; in particolare tale soluzione potrà essere utilizzata attraverso un rotolone in possesso dei collaboratori scolastici impregnato delle sostanze igieniche predette

6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici è necessario assicurare la ventilazione degli ambienti.

7. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Quotidianamente tali Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori disposti all'esterno dell'Istituto.

8. Nel caso si verifichi la presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali scolastici, si procederà alla pulizia e disinfezione dei suddetti locali secondo le disposizioni della CM n°5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute, nonché alla loro ventilazione.

Art. 16 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. Nel caso in cui una persona presente nella Scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente Scolastico o al referente Covid, deve essere immediatamente accompagnata all'interno di un ambiente appositamente individuato per l'emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio. **Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, il personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima 1metro.**

2. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, la Scuola convoca a tale scopo un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Inoltre, la Scuola avverte le Autorità Sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.


3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di Prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a Scuola secondo l'*iter* procedurale previste dal "**Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro**" del 24 aprile 2020 (**punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda**).

4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della Scuola, nella persona del Primo collaboratore del Dirigente Scolastico, individuato come referente, di un

monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di Prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l’Autorità Sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

5. Per quanto riguarda *l’iter procedurale* da seguire in caso di sospetto caso di contagio da COVID – 19, si rinvia all’Allegato I – **Risposta a eventuali casi e focolai da COVID-19** estratto dal Rapporto ISS COVID 19 – n. 58/2020 del 21 agosto 2020 **Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia**, di cui si presenta qui uno schema riassuntivo:

Allegato 1: Schema riassuntivo



Legenda:

MMG: Medico di Medicina Generale / (PLS: Pediatra di Libera Scelta)

DdP: Dipartimento di Prevenzione.

Art. 17 - Gestione dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti fragili

1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età e della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. **L’individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore.**

2. Per studentesse e studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di Prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.


Art. 18 – Disposizioni finali


Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa elencata in premessa.


Tale Regolamento viene approvato nella seduta del Consiglio d'Istituto del 7 settembre 2020

Il Presidente del Consiglio d'Istituto


Il Segretario


Il Dirigente Scolastico


Firma del R.L.S.


Firma del R.S.P.P.


ALLEGATI AL PRESENTE REGOLAMENTO

- 1) ALLEGATO I – Istruzioni operative in caso di scenari da contagio
- 2) ALLEGATO II – Istruzioni operative per i collaboratori scolastici
- 3) ALLEGATO III – Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi
- 4) ALLEGATO IV - Prontuario delle regole anti-COVID per personale ATA
- 5) ALLEGATO V - Prontuario delle regole anti-COVID per personale docente

ALLEGATO I – Risposta a eventuali casi e focolai da COVID-19.

[Estratto dal **Rapporto ISS COVID 19 – n. 58/2020** del 21 agosto 2020 *Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia*]

Gli scenari

Vengono qui presentati gli scenari più frequenti per eventuale comparsa di casi e focolai da COVID-19. Uno schema riassuntivo è a margine dell'estratto.

2.1.1 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico

- L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19.
- Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.
- Ospitare l'alunno in una stanza dedicata o in un'area di isolamento.
- Procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto.
 - Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Göttinger F et al 2020) e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
- Far indossare una mascherina chirurgica all'alunno se ha un'età superiore ai 6 anni e se la tollera.
- Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.
- Fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
- Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa.
- I genitori devono contattare il MMG (Medico di Medicina Generale) per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.

Il MMG (Medico di Medicina Generale), in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP (Dipartimento di Prevenzione).

Il Dipartimento di Prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.

Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di Prevenzione l'elenco dei compagni di classe, nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di *contact tracing*, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP (Dipartimento di Prevenzione) deciderà la strategia più adatta circa eventuali *screening* al personale scolastico e agli alunni.

Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del MMG (Medico di Medicina Generale) che redigerà una attestazione che lo studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

2.1.2 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio

L'alunno deve restare a casa.

I genitori devono informare il MMG (Medico di Medicina Generale).

I genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.

Il MMG (Medico di Medicina Generale), in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP (Dipartimento di Prevenzione).

Il Dipartimento di Prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.

Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

□ Il Dipartimento di Prevenzione provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1

2.1.3 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico

omissis

2.1.4 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio

omissis

2.1.5 Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe

□ Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP (Dipartimento di Prevenzione) se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.

□ Il DdP effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella Scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

2.1.6 Catena di trasmissione non nota

Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di trasmissione, il DdP valuterà l'opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità.

2.1.7 Alunno o operatore scolastico convivente di un caso

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso (si consulti il capitolo 2.3).

2.2 Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi

2.2.1 Effettuare una sanificazione straordinaria della Scuola

La sanificazione va effettuata se sono trascorsi non più di sette giorni da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.

Tale sanificazione sarà effettuata da una ditta specializzata.

2.2.2 Collaborare con il DdP

omissis


2.2.3 Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o dell'intera Scuola

omissis

2.3 Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso

Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest'ultimo abbia accertato una possibile esposizione. In quel caso si consulti il capitolo 2.2.2.

Allegato 1: Schema riassuntivo



ALLEGATO II – Istruzioni operative per i collaboratori scolastici

omissis

ALLEGATO III – Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi

omissis

ALLEGATO IV - Prontuario delle regole anti-COVID per personale ATA

omissis

ALLEGATO V - Prontuario delle regole anti-COVID per personale docente

Omissis

Alunno con sintomatologia a scuola

Operatore scolastico segnala a referente scolastico COVID-19

Referente Scolastico chiama i genitori. Alunno attende in area separata con mascherina chirurgica assistito da operatore scolastico con mascherina chirurgica

Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa

I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica del caso

Il PLS/MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP

Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico

Alunno con sintomatologia a casa

Alunno resta a casa

I genitori devono informare il
PLS/MMG

I genitori dello studente devono
comunicare l'assenza scolastica per
motivi di salute

Il PLS/MMG richiede tempestivamente
il test diagnostico e lo comunica al
DdP

Il DdP provvede all'esecuzione del
test diagnostico